

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione lavoro

Il dott. Arturo D'Ingianna, in funzione di giudice del lavoro,
letti gli atti del procedimento cautelare n. **3181/2016** Reg. Gen.,
sul ricorso depositato il 07-07-2016

nell'interesse di **ANPO -ASCOTI -FIALS MEDICI; ANAAO ASSOMED;
FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ** (difesi
da avv. Domenica Panzera)

nei confronti di **Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria** (difesa da
avv Guido Borrelli).

Esaminati gli atti e le memorie ;
uditi i. procuratori delle parti .

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26.7. 2016,

OSSERVA

Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano:

dichiarare l'antisindacalità del comportamento posto in essere dall'ASP di Reggio Calabria e, conseguentemente, ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 L. n. 300/1970 e, per l'effetto, ordinare all'ASP di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo del 15.03.2016 in tutte le sue parti, quindi:

corrispondere le somme che si era impegnata ad erogare in data 30.5.2016, sottoscrivere il contratto collettivo integrativo aziendale 2016/2019, istituire un tavolo tecnico azienda - OO.SS. per la definizione di specifiche problematiche connesse al CCDI e ai criteri e procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali, verificare l'attuazione dell'accordo; consegnare i tabulati degli iscritti relativi al mese di maggio e giugno 2016; determinare e assegnare il monte ore dei permessi sindacali anno 2016, predisporre spazi per affissioni sindacali presso sedi e le UO di Melito



PS, casa della salute di Scilla, Direzione Generale Via Diana, Distretto Reggio 1, Reggio 2; Poliambulatorio di Villa S. Giovanni, Gallico, POLO nord RC Via Willermin, Polo sud Via Padova, via Placido Geraci, Sede Palazzo TIBI, Centrale Operativa 118 di Reggio Calabria.

Le Parti ricorrenti deducevano:

che le Organizzazioni Sindacali sono delle sigle firmatarie di CCNL **dirigenza medica e veterinaria** da ultimo II biennio Economico 2008/2009, sono sigle sindacali rappresentative e sono accreditate presso l'ASP di Reggio Calabria;

che l'ASP di Reggio Calabria in parecchie occasioni si era resa colpevole di lesione di prerogative sindacali, di diritti sindacali riconosciute dalla legge e dai CCNL di riferimento;

che non aveva ottemperato, quindi violandolo, all'accordo sottoscritto in data 15-3-2016, non **inviando i tabulati degli iscritti**, dirigenti medici e veterinari, relativi al mese di maggio e giugno 2016;

che non aveva determinato il **monte ore dei permessi sindacali relativo all'anno 2016** per la dirigenza medica e veterinaria, **né predisposto gli spazi per le bacheche sindacali, né, ancora**, assegnato una sede sindacale.

Più specificamente :

Mancato adempimento agli obblighi assunti dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale 15.03.2016

In data 15.03.2016 l'Asp aveva sottoscritto un accordo decentrato con le OOSS per la dirigenza medica e veterinaria e SPTA che prevedeva una rideterminazione dei fondi previsti dalla CCNL per rideterminare il valore del carato per gli anni 2010-2015 relativo alle aree dirigenziali, medica e non medica, che avrebbe comportato l'erogazione della indennità di posizione variabile aziendale;

dal verbale di detto accordo, emergeva che i dipendenti devono lavorare con organici insufficienti, il blocco del turn over, voluto dal legislatore, e il collocamento in quiescenza di un numero importante di dipendenti (20% nel quadriennio 2010-2014)



aveva ridotto la dotazione organica, comportando inevitabilmente un carico di lavoro superiore per tutto il personale;
che a ciò si aggiungeva la mancata erogazione di risorse economiche contrattualmente garantite;
che l'Asp ancora non aveva erogato alcuna indennità, né convocato le parti per sottoscrivere il contratto integrativo aziendale, né istituito alcun tavolo tecnico, né convocato le OOSS per la verifica relativa all'attuazione dell'accordo violando in tal modo l'accordo sottoscritto.

Mancata trasmissione tabulati iscritti maggio-giugno 2016

Le ricorrenti OOSS lamentano il mancato invio da parte datoriale dei tabulati degli iscritti, dirigenti medici, relativi al mese maggio-giugno 2016. Laddove era di fondamentale importanza per un sindacato conoscere il nome dei lavoratori che hanno scelto di aderire e quelli che hanno scelto di revocare l'adesione, al fine di una tutela più precisa degli stessi.

Mancata determinazione del monte ore sindacale anno 2016

Che i permessi sindacali sono volti a garantire l'effettivo espletamento dell'attività sindacale. Non assegnando il monte ore dei permessi e rifiutando di determinare e assegnare il monte ore sindacale,

Mancata predisposizione spazi per bacheche attività sindacali

Risultava evidente la violazione di diritti e prerogative delle OOSS ricorrenti in quanto la normativa (Art. 3 CCNQ 7.8.1998) ma anche lo Statuto dei Lavoratori art. 25 riconoscono il diritto di poter affiggere in luoghi accessibili, in apposite bacheche, le comunicazioni sindacali. Il comportamento omissivo della resistente che, ad oggi, non ha predisposto tali luoghi, limitava fortemente le prerogative della FIALS, che non può affiggere i suoi comunicati, annullando il diritto di propaganda e viola la normativa che regola la materia e tra queste rientra lo statuto dei lavoratori art. 25.

Mancata assegnazione di sede sindacale



Che l'Asp non aveva mai messo a disposizione una sede alle sigle ricorrenti, integrando una condotta antisindacale per violazione dell'art. 4 e 27 dello Statuto dei lavoratori;

La condotta tenuta dall'ASP di Reggio Calabria era connotata da profili di antisindacalità tali da legittimare l'azione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, perché volta ad impedire e limitare la libertà e l'attività sindacale. L'Asp omettendo di adempiere all'obbligo assunto provoca una perdita di credibilità della controparte sindacale dinanzi ai lavoratori che non la riconoscono più quale ente di loro tutela e sono "spinti" a revocare la delega sindacale. Una eventuale mancata reazione ad un comportamento assunto in palese violazione di legge e di accordi poteva ingenerare nei lavoratori anche il sospetto di collusioni con il potere aziendale con conseguente maggiore perdita di credibilità.

Parte resistente si costituiva ed eccepiva:

. Quanto al mancato adempimento agli obblighi assunti dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale del 15.3.2016, in relazione alla **rideterminazione dei fondi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale relativo alle aree dirigenziali**, per poter erogare l'indennità di posizione variabile aziendale l'Azienda avrebbe dovuto ricalcolare il valore del carato per gli anni dal 2010 al 2015.

Considerato l'esiguo personale in forza all'ufficio Risorse Gestione Umane che contemporaneamente ha dovuto gestire gli adempimenti riferiti anche al Comparto, dovendo necessariamente operare una scelta, ha ritenuto opportuno portare a termine gli adempimenti (conteggi atti costitutivi fondo, relazione tecnico illustrativa e finanziaria, atto recepimento accordo) relativi ai **circa 2450 dipendenti del Comparto**, la cui produttività verrà posta in pagamento nel mese di agosto p.v..

Non appena concluso il procedimento relativo al Comparto, si potrà dare nuovo impulso all'elaborazione dei dati relativi alla Dirigenza, che si prevede saranno conclusi entro il mese di settembre.

che la recente nomina di un nuovo Commissario Straordinario ha avuto quale inevitabile conseguenza la impossibilità di dare tempestiva attuazione alle altre previsioni contenute nel suddetto accordo circa la convocazione di tavolo tecnico e la conseguente sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale.

Ed a breve l'Azienda, terminata questa prima fase di assestamento, sarà in condizione di potersi efficacemente relazionare con le OO.SS. al fine di dare concreta attuazione all'accordo decentrato del 15.3.2016.

Quanto alla mancata trasmissione dei **tabulati iscritti maggio-giugno 2016**, l'omissione era stata determinata da una momentanea anomalia del sistema operativo che non ha consentito di assolvere compiutamente a tale adempimento.

considerato il breve periodo, nessun danno è stato creato alle OO.SS. che certamente non sono state penalizzate da questo temporaneo disservizio avendo potuto comunque fare riferimento ai precedenti dati in loro possesso, riferibili ad un periodo temporale assai recente.



. Quanto alla **mancata determinazione del monte ore sindacali 2016**, si rileva che gli artt. 8-9-10 del CCNQ 8.8.98 non indicano uno specifico termine entro il quale l'amministrazione deve definire il monte ore dei permessi sindacali spettanti alla OO.SS., così come affermato da controparte. Che dunque non si è verificato alcun inadempimento da parte dell'ASP, anche considerando che, pur in mancanza di determinazione del monte ore 2016, essendo stati presi quale riferimento i dati relativi all'anno precedente, nessuna osservazione o contestazione è sorta in relazione alla concessione dei permessi sindacali; che anche in questo caso l'area del Comparto ha avuto la precedenza sulla Dirigenza, tant'è che con atto dirigenziale dell'ufficio GRU del 12.7.2016 è stato determinato il monte-ore permessi sindacali anno 2016;

. Quanto alla mancata predisposizione degli **spazi per bacheche per attività sindacali**, si produce il verbale di consegna delle bacheche in comodato d'uso gratuito sottoscritto dalla FIALS in 9.2.2016, che reca l'esatta ubicazione delle 10 postazioni e l'autorizzazione all'installazione a carico del comodatario. Sulla FIALS quindi, gravava l'onere della messa in opera, e, pertanto, quanto lamentato dalla ricorrente non trovava riscontro nella realtà dei fatti. L'Azienda, avendo esattamente adempiuto ai propri obblighi con la consegna delle bacheche e l'indicazione delle postazioni, ha correttamente ritenuto di non dover porre in essere alcuna ulteriore attività e, quindi, nessuna censura può essere sollevata al suo operato. Quanto alla **mancata assegnazione di una sede sindacale**, l'ASP, in attuazione della spending review, aveva dismesso diversi immobili che hanno notevolmente ridimensionato la disponibilità di locali da poter adibire a sede per ciascuna sigla sindacale. Per tale motivo, l'Azienda **stava valutando la disponibilità delle OO.SS.** che già dispongono di una sede, di condividere gli immobili loro assegnati con altre sigle sindacali. E che verrà completata la ristrutturazione di diversi immobili di proprietà dell'Azienda, nel caso in cui la suddetta proposta non dovesse trovare il consenso della OO.SS., si potranno reperire locali idonei da adibire a sede per ciascuna OO.SS.

Che nel caso che in esame non era revocabile in dubbio che il comportamento dell'ASP non potesse essere considerato antisindacale, non avendo impedito la libertà e l'attività sindacale

Così riassunte le ragioni esternate dalle parti, deve prendersi atto che l'ASP costituendosi non oppone alcun argomento contrario alla fondatezza delle pretese né nega i propri obblighi ad ottemperare all'accordo sindacale del marzo 2016 . .

La difesa dell'asp si sviluppa solo con una giustificazione per la complessità degli accertamenti contabili , di mutamenti negli organi apicali , di preferenza accordata alla soluzione delle problematiche del Comparto rispetto alla Dirigenza , di condotte che non fossero comunque finalizzate a pregiudicare le attività e gli interessi sindacali.

Orbene ad avviso del decidente la domanda è fondata .

In primo luogo , ancorchè l'ASP abbia per la buona parte della domanda non negato fondamento ai diritti azionati dichiarandosi disponibile a breve a risolvere le



problematiche , non è possibile alcuna pronuncia di cessata materia del contendere , anche se parziale , perché nessun fatto concreto e sostanziale è stato addotto di adempimento degli obblighi o altro fatto che abbia modificato il piano sostanziale del contendere.

Ciò detto va rammentato che per la declaratoria di comportamento antisindacale ex art 28 legge 300/70 non è necessario il fine specifico o il dolo o la colpa grave ma è sufficiente un comportamento idoneo oggettivamente a pregiudicare le libertà e le attività sindacali (v Cass 9250/2007 e cass S.U- 5295/1997).

Nella specie la violazione di precisi obblighi datoriali verso le ricorrenti sigle sindacali , nei termini analitici descritti in ricorso , rendono oltremodo chiara la lesione di interessi di natura sindacale e delle prerogative sindacali .

Nessun dubbio la stessa ASP mostra alla sussistenza delle pretese azionate .

Quanto al profilo soggettivo , anche se come detto non necessario un dolo , va comunque rilevato che non è smentita da parte resistente che, anche in tempi recenti ,sia incorsa nella violazioni di diritti del sindacato.

Emerge allora pure un quadro fattuale che rende evidente lo stato soggettivo doloso dell'ASP come appare emergere sia dalla indiscussa sussistenza dei diritti sindacali azionati sia derivante dalla persistenza, ancora una volta e a distanza di pochi mesi (vedi **precedenti decreti di questo Tribunale del 19.1.2014 e del 18.11.2015**) , di un atteggiamento volontario lesivo degli interessi delle organizzazioni sindacali .

Ciò detto e acclarato il comportamento antisindacale , deve escludersi valenza giustificativa alle ragioni addotte dalla Asp resistente perché da un lato la stessa Asp aveva convenuto le clausole dell'accordo e i tempi di adempimento ,e, dall'altro, non si è in presenza di fatti estranei all'azione e alla organizzazione aziendale per cui tutti i fatti assunti a giustificazione sono ad essa ASP imputabili e in questa sede ne deve rispondere



L'accordo del 15.3.2016 prevedeva infatti espressamente la sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale 2016/19 entro il 30.6.2016, come pure l'impegno a istituire il tavolo tecnico e per la verifica trimestralmente l'attuazione dell'accordo. Anche l'erogazione delle indennità per la dirigenza era fissata al 30.5.2016.

Trattasi di obblighi in alcun modo ottemperati dall'ASP pur avendoli convenuti. Quanto ai tabulati degli iscritti e il monte ore dei permessi sindacali del 2016, trattasi di obblighi di cui l'asp non contesta la sussistenza e però non offre alcun elemento di adempimento.

Quanto alle bacheche non predisposte, la difesa ricorrente ha precisato in udienza che la domanda concerneva tutte le parti ricorrenti.

Orbene sul punto delle bacheche la difesa dell'ASP- che fa riferimento al verbale di consegna del 9.2.2016 - è inconferente perché la consegna riguarda l'attuazione del provvedimento emesso in favore della Fials comparto laddove qui si tratta della O.S a tutela della dirigenza e pertanto va rilevata l'inottemperanza dell'ASP del diritto alle sigle ricorrenti del diritto agli spazi di affissione per motivi sindacali

Infine altrettanto privo di contestazione è la pretesa delle parti ricorrenti ad avere in assegnazione un luogo per svolgere l'attività sindacale nonostante l'obbligo previsto dall'art 4 CCNQ del 7.8. 1998. La disponibilità generica dell'asp alla ricerca di un immobile non è sufficiente ad escludere la sussistenza del comportamento antisindacale. E' Acclarata anche la violazione di tale diritto delle organizzazioni sindacali.

SPESE DEL GIUDIZIO

Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate ai sensi del dm 55 del 2014

P.Q.M.

Accoglie la domanda per quanto in motivazione e, per l'effetto, : dichiara antisindacale l'attività dell'ASP convenuta nella parte in cui non ha attuato l'accordo sindacale del 15.3.2016 e, precisamente, ove l'accordo prevedeva di corrispondere le somme che si era impegnata ad erogare in data 30.5.2016, sottoscrivere il contratto collettivo



integrativo aziendale 2016/2019, istituire un tavolo tecnico azienda - OO.SS. per la definizione di specifiche problematiche connesse al CCDI e ai criteri e procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali, verificare l'attuazione dell'accordo;

Inoltre dichiara antisindacale l'attività dell'ASP di mancata consegna dei tabulati degli iscritti relativi ai mesi di maggio e giugno 2016, determinare e assegnare il monte ore dei permessi sindacali anno 2016, predisporre spazi per affissioni sindacali presso sedi e le UO di Melito PS, casa della salute di Scilla, Direzione Generale Via Diana, Distretto Reggio 1, Reggio 2; Poliambulatorio di Villa S. Giovanni, Gallico, POLO nord RC Via Willermin, Polo sud Via Padova, via Placido Geraci, Sede Palazzo TIBI, Centrale Operativa 118 di Reggio Calabria.

Ordina all'Asp resistente di cessare immediatamente la sopra descritta condotta antisindacale provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi ad essa incombenti

Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti, unitariamente difese, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfetarie al 15%, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti** al fine di valutare, per quanto di rispettiva competenza, la rilevanza della condotta dell'ASP che ha dato origine ad ulteriore azione antisindacale per evidente violazione dei diritti sindacali di OO.SS e cagionando l'esborso di somme per spese del giudizio.

Reggio Calabria 28.7. 2016.

IL GIUDICE
Dott. Arturo D'Ingianna

